

## PROCEDURE SANZIONATORIE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE<sup>1</sup>

### Indice

Art. 1 – Soggetti destinatari della sanzione.....	2
Art. 2 – Omessa, ritardata o infedele comunicazione del reddito professionale. Definizioni.....	2
Art. 3 – Ritardata o omessa comunicazione. Sanzioni .....	2
Art. 4 – Infedele comunicazione. Sanzioni.....	2
Art. 5 – Ritardato pagamento dei contributi.....	2
Art. 6 – Modalità di versamento e forma della regolarizzazione .....	3
Art. 7 – Ravvedimento operoso .....	3
Art. 8 – Avviso dell'inadempimento: estratto conto, messa in mora e riscossione coattiva .....	3
Art. 9 – Esazione a mezzo ruoli .....	3
Art. 10 – Entrata in vigore .....	4

---

<sup>1</sup> Applicabile con le decorrenze di cui al punto 10  
Approvato nella seduta del CdA del 21 aprile 2015

### **Art. 1 – Soggetti destinatari della sanzione**

1. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento dell'Ente (approvato con decreto interministeriale 3 agosto 1999 e successive modificazioni), le presenti procedure disciplinano le sanzioni da applicare nei seguenti casi:
  - a. Omessa, ritardata o infedele comunicazione del reddito professionale, di cui all'articolo 9 del Regolamento dell'Ente;
  - b. Omesso, ritardato o infedele pagamento dei contributi, di cui agli articoli 3 e seguenti del Regolamento dell'Ente.
2. Le sanzioni sono applicabili a tutti gli iscritti di cui all'art. 1, commi 1 e 1bis, del Regolamento dell'Ente che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere a) e b);
3. Le sanzioni sono dovute per ogni inadempimento in modo autonomo.

### **Art. 2 – Omessa, ritardata o infedele comunicazione del reddito professionale. Definizioni**

1. La comunicazione del reddito professionale si intende omessa quando è presentata oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale è prevista la presentazione;
2. per comunicazione ritardata si intende la comunicazione resa successivamente al termine di presentazione ed entro il 31 dicembre di ogni anno nel quale è prevista la presentazione;
3. per comunicazione infedele si intende, la comunicazione resa all'Ente in modo difforme, per natura ed entità del reddito professionale, da quanto dichiarato allo stesso titolo ai competenti uffici IRPEF o IVA, ovvero non corrispondente al titolo di denuncia da effettuare ai sensi di legge e la difformità nella dichiarazione possa determinare un vantaggio per l'iscritto e un danno reale o potenziale per l'Ente.
4. Qualora il modello 2 presentato nei termini sia rettificato successivamente al termine stesso le rettifiche sono considerate ritardata comunicazione se effettuate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione; infedeli se presentate oltre tale data.

### **Art. 3 – Ritardata o omessa comunicazione. Sanzioni**

1. La ritardata comunicazione comporta le seguenti sanzioni:
  - a. presentazione del mod. 2 entro trenta giorni dalla scadenza: 1€ di sanzione per ogni giorno di ritardo;
  - b. presentazione del mod. 2 dal 31° sino al 60° giorno dalla scadenza: 30 € più 2 € per ogni giorno di ritardo;
  - c. presentazione dopo sessanta giorni di ritardo e comunque entro il 31 dicembre: sanzione di € 90 più € 3 per ogni giorno di ritardo.
2. L'omessa presentazione viene sanzionata con ulteriori € 100.00 rispetto alla sanzione di cui al punto 1 lettera
3. c) e comunicazione all'Ordine di categoria territoriale d'appartenenza.

### **Art. 4 – Infedele comunicazione. Sanzioni**

1. L'infedele comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione pari al 50% del contributo soggettivo minimo operante per l'anno di riferimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione può trasmettere ad ogni Ordine di appartenenza, l'elenco degli iscritti che hanno reso una comunicazione infedele non seguita da idonea rettifica.
3. I termini, le modalità e l'inoltro della segnalazione di cui sopra, sono adottati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 5 – Ritardato pagamento dei contributi**

1. Il mancato o ritardato pagamento totale o parziale dei contributi di cui all'art. 2-bis, comma 1, del Regolamento dell'Ente comporta:
  - a. Per il contributo integrativo, il contributo di solidarietà e il contributo di maternità l'obbligo del pagamento di interessi di mora nella misura annua del tasso legale vigente maggiorato fino a un massimo di 8 punti dal trentunesimo giorno con decorrenza dal giorno successivo all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento
  - b. Per il contributo soggettivo, l'obbligo del pagamento di una mora pari al tasso di interesse legale calcolato sui contributi dovuti e non versati maggiorati della rivalutazione di legge dei montanti di competenza di ciascun anno.

## **Art. 6 – Modalità di versamento e forma della regolarizzazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di versamento in autoliquidazione dei contributi, sanzioni ed interessi, nonché le forme di comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione.
2. Se l'importo delle sanzioni è inferiore a 10,00 euro l'iscritto può differire il pagamento delle stesse fino al momento in cui non supereranno 10,00 euro. In questo caso le sanzioni non si azzerano, ma il pagamento della sanzione diventa obbligatorio a partire dalla cifra di 10,00 euro.
3. Qualora l'importo del debito capitale sia inferiore a 50,00 euro l'iscritto può decidere di non pagare subito e di effettuare il pagamento - senza ulteriore aggravio sanzionatorio - contestualmente alla prossima scadenza contributiva dell'Ente.
4. Per i professionisti che hanno cessato l'attività, l'Ente richiede formalmente il pagamento qualora la cifra di importo debitorio complessivo di capitale e sanzioni sia almeno di 10 euro.

## **Art. 7 – Ravvedimento operoso**

1. Il professionista che non abbia ottemperato all'obbligo di iscrizione può richiedere all'Ente di avvalersi delle seguenti agevolazioni presentando richiesta scritta:
  - a. per ogni anno di omessa presentazione del modello 2, le sanzioni di cui all'art. 3, comma 2, diminuite del 20%;
  - b. nel caso di omesso o infedele pagamento dei contributi, paga le sanzioni di cui all'art. 5, diminuite del 20%
  - c. non è possibile accedere al ravvedimento operoso nel caso in cui per gli inadempimenti sopra indicati l'Ente abbia già provveduto a farne richiesta scritta al professionista con lettera raccomandata A/R, ovvero PEC.

## **Art. 8 – Avviso dell'inadempimento: estratto conto, messa in mora e riscossione coattiva**

1. Le contestazioni degli inadempimenti di cui ai punti 2 e 5 sono effettuate annualmente tramite l'invio dell'estratto conto nel quale sono evidenziate le somme dovute per contributi, sanzioni ed interessi di mora come in precedenza quantificate;
2. L'invio a tutti gli iscritti dell'Ente dell'estratto conto interrompe i tempi di prescrizione previsti dalla normativa vigente. Entro il termine previsto nell'estratto conto per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata, l'iscritto può proporre eventuali osservazioni in merito alla inadempienza stessa, presentando idonea documentazione a supporto. La presentazione delle predette osservazioni interrompe i termini del procedimento;
3. Trascorsi i termini previsti dall'estratto per la regolarizzazione dell'inadempienza, ivi considerando anche le interruzioni di cui al comma 2, l'Ente invia all'iscritto un avviso (lettera di messa in mora) tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente:
  - a. l'inadempienza riscontrata;
  - b. l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
  - c. l'indicazione che entro trenta giorni dalla data di spedizione l'interessato può proporre eventuali osservazioni in merito alla inadempienza contestata, presentando idonea documentazione a supporto. L'Ente mette in atto le opportune verifiche delle cui risultanze verrà data comunicazione scritta al professionista;
  - d. l'indicazione che oltre termine di cui alla lettera c), l'avviso acquista efficacia di accertamento definitivo, fatto salvo la verifica della correttezza delle osservazioni eventualmente fatte pervenire dall'iscritto;
  - e. l'avvertenza che, in mancanza di osservazioni nei termini di cui alla precedente lettera c), ovvero in caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera d), l'Ente procederà alla riscossione coattiva, mediante iscrizione nei ruoli esattoriali o attraverso altra forma;
  - f. l'indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi innanzi all'autorità competente.

## **Art. 9 – Esazione a mezzo ruoli**

1. Gli importi dovuti all'Ente e non versati da più di due anni possono essere riscossi mediante ruoli esattoriali resi esecutivi e posti in riscossione in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di riscossione delle imposte dirette.
2. Tutte le somme riscosse tramite ruoli sono maggiorate degli aggi esattoriali.
3. Le somme iscritte a ruolo non possono essere pagate in forma diversa.

## **Art. 10 – Entrata in vigore**

Le presenti procedure sanzionatorie si applicano:

1. per quanto riguarda le nuove sanzioni sugli inadempimenti riguardanti i pagamenti a decorrere dal 1 giorno successivo alla scadenza del primo adempimento contributivo relativo all'annualità fiscale 2014 (1 acconto 2014);
2. Per quanto riguarda le sanzioni sugli inadempimenti relativi alla presentazione del modello 2 a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza dell'inadempimento dichiarativo relativo all'annualità fiscale 2013 (31 luglio 2014)